



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 10/01/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 26 novembre 2012, n. 284

L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Proroga dell'efficacia del provvedimento sulla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Gravina in Puglia e Poggiorsini (Ba) - Proponente: Nuova Energia Srl.

L'anno 2012 addì 26 del mese di novembre in Modugno (BA) presso la sede del Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, prendendo atto dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio, sulla scorta dell'istanza di proroga e della documentazione alla stessa allegata, ha adottato il seguente provvedimento.

- Con Determina Dirigenziale n. 277 del 13.05.2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 105 del 02.07.2008, il Dirigente del Settore Ecologia determinava di escludere dall'applicazione delle procedure di V.I.A., subordinatamente al rispetto di prescrizioni indicate nello stesso provvedimento, il progetto concernente la realizzazione di un insediamento eolico nel Comune di Gravina in Puglia e Poggiorsini (Ba) proposto dalla Nuova Energia Srl con sede legale in Lanciano (Ch) alla Via Dalmazia n. 27. Le coordinate georeferenziate dei 24 (ventiquattro) aerogeneratori oggetto del parere di esclusione da VIA venivano puntualmente indicate nel provvedimento.

- A seguito di un'istanza di riesame presentata dalla società - inerente all'errata misurazione della distanza di due aerogeneratori identificati dai nn. 29 e 35 dal reticolo fluviale nonché alla rettifica di talune coordinate di aerogeneratori, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 196 del 16.04.2009, pubblicata sul B.U.R.P n. 97 del 30.06.2009, il Dirigente del Servizio Ecologia confermava il parere di esclusione da VIA per gli aerogeneratori già oggetto di parere di esonero e, in accoglimento della domanda di riesame proposta, escludeva dalla procedura di VIA anche i due aerogeneratori summenzionati.. A valle della nuova determinazione gli aerogeneratori oggetto di esclusione da VIA diventavano pertanto 26 (ventisei).

- Con altra determinazione dirigenziale n. 7 del 13 gennaio 2010 l'Ufficio, in esito ad un'istruttoria volta a valutare l'impatto derivante dal cambio della tipologia di aerogeneratore (da Vestas V90 a Win Wind di rotore 100 metri), apportava ulteriore rettifica alle precedenti determinazioni, valutando positivamente l'incidenza derivante dalla modifica del modello di aerogeneratore, aggiungendo come prescrizione quella di "eliminare due aerogeneratori tra quelli presenti nel Comune di Gravina in Puglia al fine di mantenere costante l'incidenza dell'opera rispetto alla potenziale disponibilità di aerogeneratori a favore

delle proposte presentate negli stessi comuni in periodi successivi”.

- Con nota depositata il 26.05.2011 ed assunta al prot. n. 6741 del 24.06.2011 la società, richiamando le varie determinazioni succedutesi, chiedeva la proroga del provvedimento di esclusione da VIA, esplicitando le ragioni della mancata conclusione del procedimento autorizzativo ai sensi del d. lgs. n. 387/2003 entro il termine di legge, specificando altresì che “il termine triennale, se non si vuole considerare quanto evidenziato (decorrenza dal rilascio dell’autorizzazione unica), è ancora pendente perché il dies a quo va fissato nell’ultima determina di rettifica n. 7 del 13.1.2010 ovvero, nella ipotesi peggiore per l’istante, dalla data di comunicazione della prima determina n. 13/08, avvenuta con nota del 24.06.2008, che ha messo in grado la società di conoscere che entro tre anni avrebbe dovuto iniziare i lavori”. A tale nota la società istante allegava anche una perizia giurata attestante il nulla mutato dello stato dei luoghi interessati dall’intervento, e che non erano intervenute modifiche normative sulla classificazione del territorio.

- Con determina dirigenziale n. 234 del 01.09.2011 il Servizio Energia, Reti ed infrastrutture rilasciava il provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio (ai sensi dei commi 3 e 4 bis di cui all’art. 12 del Dlgs 387 del 29.12.2003) dell’impianto per 24 aerogeneratori, di cui 21 nel solo comune di Gravina in Puglia per una potenza di 63 MW e 3 aerogeneratori nel comune di Poggiorsini per una potenza di 9 MW, della potenza elettrica complessiva di 72 MW.

- Atteso che:

- il DM 10 settembre 2010 al punto 15.5. stabilisce che “L’autorizzazione unica prevede un termine per l’avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia. I suddetti termini sono congruenti con i termini di efficacia degli atti amministrativi che l’autorizzazione recepisce e con la dichiarazione di pubblica utilità. Resta fermo l’obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell’autorizzazione unica”;

- la DGR 3029 del 30/12/2010 al punto 4.12. recante “Approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica” e pubblicata sul BURP n. 14 del 26-01-2011, stabilisce altresì che “Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione; quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell’impianto”;

- la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 suppl. del 25.09.2012, all’art. 5 comma 21 stabilisce che “...Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi”;

e che, indipendentemente dall’avvenuto rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, è necessario procedere al rilascio delle determinazioni di proroga dell’efficacia del provvedimento di esonero da VIA ivi recepito.

- Atteso che, considerando come dies a quo quello di piena conoscenza del secondo dei tre provvedimenti dirigenziali sopra esplicitati (n. 196/2009), e che lo stesso risulta antecedente rispetto alla data di richiesta della proroga, risulta soddisfatto il requisito previsto dall’art. 15 comma 4 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. inerente all’inoltro della domanda prima della scadenza dell’efficacia dello stesso e, tenuto conto che il professionista incaricato ha attestato che le aree interessate dall’intervento in oggetto non sono state interessate da modificazioni dello stato dei luoghi, si ritiene di prorogare per il periodo di (3) tre anni, l’efficacia del parere espresso con Determina Dirigenziale n. 196 del 13.04.2009, fermo restando il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni nello stesso provvedimento indicate.

- Considerato inoltre che, per analogia a quanto disposto dall’art. 15 della L. R. 11/2001 e ss.mm.ii. circa la proroga dell’efficacia del provvedimento di V.I.A., l’Ufficio ritiene di applicare la prefata disposizione anche al provvedimento che dispone sull’esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore.

Visto il parere dell'Avvocatura Regionale n. 11/L/12476 del 25 giugno 2012.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

DETERMINA

- di accogliere, ai sensi dell'art. 16, comma 7 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii., l'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dall'applicazione delle procedure di VIA, per tutte le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, espresso con la Determina Dirigenziale n. 196 del 16 aprile 2009, concernente la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Gravina in Puglia e di Poggiorsini (Ba) proposto da Nuova Energia Srl, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nelle Determinazioni Dirigenziali nn. 277/2008, 196/2009 e 7/2010 e di prorogare l'efficacia dello stesso per il periodo di tre anni decorrenti dalla data di scadenza della sua efficacia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

- di notificare il presente provvedimento all'interessato, al Servizio Energia, Reti ed Infrastrutture

materiali per lo sviluppo, ai Comuni di Gravina in Puglia, al Comune di Poggiorsini, alla Provincia di Bari, a cura del Servizio Ecologia.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla conoscenza.

Il Dirigente vicario dell'Ufficio Programmazione
Politiche energetiche, VIA e VAS
Dott. Giuseppe Pastore

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
